




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 434 del 19-01-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma,

18 GEN 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di PALERMO
Via Ruggero Settimo 55
90139 Palermo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 400/2009 – attività professionali – esperti contabili – adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale

Con riferimento al Vostro quesito formulato in data 30 settembre 2009, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito alla possibilità di attribuire agli esperti contabili il compimento di attività connesse alla consulenza del lavoro, si osserva quanto segue.

L'art. 1 dell'ordinamento professionale dei consulenti del lavoro (legge 11 gennaio 1979, n. 12) dispone che *"tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra"*.

La norma richiamata è volta a definire le competenze dei consulenti del lavoro e a chiarire che tali attività possono essere poste in essere anche da professionisti iscritti in altri albi professionali, quali avvocati, dottori commercialisti e ragionieri commercialisti.

Al fine di fornire una risposta al quesito formulato occorre richiamare le disposizioni dell'art. 78 e dell'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L'art. 78, comma 1 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2008 i richiami ai "dottori commercialisti" e ai "ragionieri periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 139/2005 devono riferirsi agli iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tuttavia, tale disposizione che sembra attribuire ai soli dottori commercialisti e ragionieri commercialisti la competenza in relazione alla

consulenza del lavoro, va coordinata con le previsioni dell'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 139/2005 che definiscono per la prima volta le competenze degli esperti contabili, riconoscendo espressamente agli iscritti nella sezione B dell'albo competenza tecnica per la tenuta e redazione dei libri del lavoro. Ne discende che gli esperti contabili, anche in considerazione della loro qualificazione professionale (si ricorda che una delle prove dell'esame di Stato verte anche sulla conoscenza del diritto del lavoro e della previdenza sociale) devono ritenersi legittimati ad espletare tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.